



**Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla innovazione
nei luoghi di cultura pubblici non statali
(Det. Dir. n. 058/214 del 18/09/2025)**

Raccolta FAQ n.1 del 03/11/2025

1. Richieste di fattibilità e/o preverifica sull'ammissibilità di specifici interventi su specifici beni.

Si ricorda che le richieste di informazioni rivolte alle strutture regionali devono fare riferimento esclusivamente a chiarimenti su paragrafi e punti specifici dell'Avviso o degli allegati, e sulla documentazione da allegare per completare il fascicolo di candidatura. Non è possibile per la struttura regionale rispondere a quesiti sulla effettiva ammissibilità di un certo bene o di un certo intervento. Tutti gli elementi necessari per comprendere quale progettualità candidare sono contenuti nell'Avviso a cui si rinvia integralmente.

2. E' possibile candidare un immobile che non è già un luogo di cultura? E deve essere necessariamente un bene storico o gravato da vincolo di interesse culturale?

E' possibile candidare un sito comunale che non abbia già destinazione d'uso come luogo di cultura, ma solo a condizione che la finalità dell'intervento candidato sia proprio quella di un recupero/restauro/ristrutturazione finalizzata esclusivamente a realizzare un nuovo luogo di cultura ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004. Il bene oggetto di intervento può essere anche un bene la cui epoca di costruzione sia inferiore ai 70 anni ovvero che non abbia una specifica rilevanza di interesse culturale, purchè sia chiara la destinazione come luogo di cultura.

3. E' ammissibile a finanziamento il recupero e la ristrutturazione funzionale di un immobile di rilevante interesse culturale di proprietà dell'Ente Locale, che sia stato concesso in uso ad una impresa culturale o altra istituzione o organizzazione privata, per lo svolgimento di attività culturali ed economiche?

No, il fatto che un immobile sia già stato oggetto di concessione a un'impresa, sia pure con destinazione culturale, fa sì che il bene sia di proprietà dell'Ente Locale ma non nella disponibilità dello stesso, bensì nella disponibilità del soggetto privato. Quest'ultimo potrà candidare l'intervento di recupero e valorizzazione su altre linee di finanziamento destinate a soggetti privati. Cosa diversa è evidenziare che uno degli obiettivi dell'Avviso è sostenere interventi su luoghi di cultura per i quali è parte integrante del progetto anche la definizione della forma di gestione a valle dei lavori strutturali e degli allestimenti funzionali, con riferimento ai servizi culturali da attivare nello stesso sito.



4. E' possibile presentare una proposta progettuale che interessi un immobile che abbia già usufruito di finanziamenti pubblici?

Non si deve mai configurare una situazione per la quale l'Ente Locale interviene su un immobile che sia stato già oggetto di intervento per un suo recupero funzionale, almeno nei 5 anni successivi alla conclusione del precedente intervento, a valere su finanziamenti pubblici (es: PNRR, FESR/FSC/POC 2014-2020) sia per il rispetto della stabilità dell'operazione precedente sia per non incorrere in un ripetuto finanziamento. E tuttavia è ammissibile l'investimento sul medesimo immobile purchè siano distinte le lavorazioni (es. allestimenti attuali su ambienti già ristrutturati in precedenza) ovvero distinte le parti dell'immobile su cui si interviene. A tal fine occorrerà che relazione tecnica, planimetrie e layout dei lavori mostrino chiaramente le parti interessate dal nuovo intervento e le parti già interessate da precedenti interventi.

5. La voce A1 - Lavori a corpo, a misura del quadro economico, presente nell'Allegato A2 - Scheda tecnica di intervento, riguarda solo le voci di spesa dei lavori relativi all'efficientamento energetico?

No, nella suddetta voce vanno inserite anche le spese relative alle opere edili e impiantistiche e agli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche. Il riferimento all'efficientamento energetico è solo un esempio di tutte le spese che devono essere ricondotte a tale voce.

6. Un Ente ecclesiastico può presentare domanda di contributo a valere sull'Avviso in questione?

No, ai sensi del Par. 5.1 dell'Avviso possono presentare domanda di contributo gli **Enti locali** (Comuni, Province, Città Metropolitane), le **ASP** (Aziende di Servizi alla Persona), gli **Istituti di cultura pubblici**, qualificabili come soggetti pubblici che siano proprietari di luoghi della cultura pubblici e non statali di cui all'art. 10 e all'art.101 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii, o che abbiano la disponibilità di beni culturali [.....] di proprietà di altro Ente pubblico o di Enti Ecclesiastici, sulla base ad esempio di un contratto di comodato, di affitto o altro titolo di disponibilità esclusiva del sito oggetto di intervento.

7. Un soggetto privato può presentare domanda di contributo a valere sull'Avviso in questione?

No, ai sensi del Par. 5.1 dell'Avviso è esclusa la partecipazione all'Avviso per qualsivoglia soggetto privato, sia esso un'impresa, un'organizzazione culturale, una Fondazione o un Ente Ecclesiastico.

8. Si possono candidare più immobili all'interno di un'unica strategia progettuale?

Non vi è un divieto espresso, ma l'obiettivo dell'Avviso è quello di attivare un nuovo luogo di cultura o rifunzionalizzare un luogo di cultura già attivo. La costruzione di percorsi tematici, con più beni coinvolti dall'intervento, potrebbe non rispondere in modo mirato alle dimensioni di ammissibilità e qualità previsti dall'Avviso, e somigliare di più a recuperi di



singoli attrattori che compongono un percorso tematico o monumentale, i quali pur avendo un rilievo storico e culturale, tuttavia non configurano un luogo di cultura propriamente detto.

9. Un Consorzio di Bonifica titolare di un bene su cui è apposto il vincolo di rilevante interesse culturale può presentare una candidatura?

Non è possibile, perchè il Consorzio di Bonifica è un soggetto pubblico economico, che quindi non può essere considerato un Ente Locale. Inoltre si evidenzia che non basta che il bene storico-architettonico sia un bene vincolato, perchè è necessario che lo stesso sia destinato ad essere un nuovo o un rinnovato luogo di cultura propriamente detto, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali.

10. La lett. j) del par. 6.3 dell'Avviso prevede che la proposta progettuale sia corredata del "provvedimento di approvazione di cui alle precedenti lettere da b) a i)". Quali documenti è necessario approvare con Deliberazione dell'Organo competente?

La Deliberazione dell'Organo competente deve approvare:

- la scheda tecnica dell'intervento - Allegato A2 (cfr. lett. b);
- la documentazione progettuale costituita da uno dei livelli di progettazione di cui al D.Lgs. n. 36/2023 corredata da: cronoprogramma comprendente le date di inizio e di conclusione e piena fruibilità/funzionalità dell'intervento proposto, sia per la parte strutturale sia per forniture e servizi connessi alla fruizione, nonché le fasi procedurali di attuazione del progetto; (eventuale) nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 42/2004 approvazione della scheda tecnica di cui all'art. 14 dell'Allegato II.18 del D.lgs. 36/2023 da parte della Soprintendenza (SABAP) competente (cfr. lett. c);
- la scheda di valutazione di conformità al principio DNSH - Allegato A3 (cfr. lett. d);
- (eventuale) relazione secondo lo schema di cui all'Allegato A4 (cfr. lett. e);
- (eventuale) documentazione amministrativo-contabile relativa allo stanziamento a copertura di risorse aggiuntive, da cui si evinca che le stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo dell'intervento e sono quantificate nelle voci all'interno del quadro economico di progetto (cfr. lett. f);
- (eventuale) documentazione attestante l'attivazione di percorsi di partecipazione/collaborazione per la definizione della proposta progettuale e/o della gestione dell'intervento (cfr. lett. h);
- piano di gestione economico – finanziario del bene, per un periodo temporale non inferiore a cinque anni dalla data di completamento dell'intervento, che contenga analisi e previsioni relative alla sostenibilità finanziaria economica e gestionale degli investimenti, anche sulla base di una realistica previsione della domanda attesa, della chiara identificazione dei risultati attesi dal progetto e della messa a punto di un adeguato sistema organizzativo e di gestione (cfr. lett. i).

11. In merito a quanto previsto dall'art. 3.1 "Interventi ammissibili" si chiede se nel calcolo delle spese ascrivibili alle azioni di cui alle lett. a) e b) bisogna includere l'IVA e le spese generali e le spese tecniche afferenti alle lavorazioni ad esse collegate.

Ai fini del rispetto della percentuale massima del 50%, nel calcolo della somma delle spese ascrivibili alle azioni di cui alle lett. a) e b) si deve comprendere l'aliquota IVA, se dovuta, e



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**



non le spese generali e le spese tecniche. Stessa cosa dicasi per il calcolo delle spese ascrivibili ai servizi di cui alla lettera f).

La percentuale massima del 50% per le spese ascrivibili alle azioni di cui alle lett. a) e b) e la percentuale massima del 25% per le spese ascrivibili ai servizi di cui alla lett. f) devono essere calcolate sul costo totale ammissibile del progetto, comprensivo quindi dell'IVA, se dovuta.